

# LA DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE

## Modalità di compilazione e presentazione

GENNAIO 2008

## CHI DEVE PRESENTARLA

La dichiarazione di successione deve essere presentata;

- dai chiamati all'eredità, sia per legge che per testamento, o dai loro rappresentanti legali, anche se non hanno ancora accettato l'eredità, purché non vi abbiano espressamente rinunciato;
- dai legatari, o dai loro rappresentanti legali;
- dagli immessi nel possesso dei beni, in caso di assenza o in caso di dichiarazione di morte presunta;
- dagli amministratori dell'eredità, dai curatori delle eredità giacenti o dagli esecutori testamentari.

I soggetti sopra citati possono essere sostituiti da un incaricato, munito di delega e fotocopia di documento dell'obbligato.

Nel caso in cui più persone siano obbligate alla presentazione è sufficiente che questa avvenga ad opera di una sola di esse.

## QUANDO E DOVE PRESENTARLA

La dichiarazione deve essere presentata entro 12 mesi dalla data di apertura della successione (corrispondente alla data di morte) presso l'ufficio dell'Agenzia delle Entrate competente in base al luogo di ultima residenza in Italia del defunto.

Nel caso in cui l'ultima residenza sia sconosciuta, è competente a ricevere la dichiarazione l'ufficio di Roma 6.

## MODELLO DA UTILIZZARE

La dichiarazione deve essere compilata su apposito modulo (modello 4) reperibile presso ogni ufficio dell'Agenzia dell'Entrate o sul sito internet [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it).

Il modello può anche essere riprodotto in fotocopia o in formato di tipo elettronico. In caso di utilizzo di modello differente la dichiarazione risulterà nulla.

## COPIE DA PRESENTARE IN UFFICIO

La dichiarazione di successione può essere presentata presso l'ufficio competente, anche mediante spedizione per raccomandata (in tal caso vale il giorno di consegna all'ufficio postale), in tante copie in modo che vi sia:

- una copia per l'ufficio dell'Agenzia delle Entrate;
- una copia per ogni Comune competente in base agli immobili che cadono in successione, per effettuare la variazione ICI;
- una copia per ogni Ufficio dell'Agenzia del Territorio competente in base agli immobili che cadono in successione (queste copie saranno vidimate e restituite al contribuente per le volture catastali, che dovranno essere

effettuate entro 30 giorni dalla data di presentazione della dichiarazione di successione);

- una copia in bollo per ogni istituto di credito con cui il defunto intratteneva rapporti finanziari (queste copie saranno vidimate e restituite al contribuente per consentire lo svincolo dei conti intestati al defunto.

### **QUALI IMPOSTE DEVONO ESSERE PAGATE**

La presentazione della dichiarazione di successione permette di pagare l'imposta di successione.

Nello specifico, sul valore complessivo dei beni e dei diritti compresi nell'asse ereditario si applicano le seguenti aliquote:

- 4% per i coniugi ed i parenti in linea retta (figli, genitori, nonni, nipoti, eccetera), con franchigia di 1.000.000 di euro per ogni beneficiario;
- 6% per fratelli e sorelle, con franchigia di 100.000 euro per ciascun beneficiario;
- 6%, senza franchigia, per i parenti in linea collaterale fino al 4° grado (zii, cugini, eccetera) e gli affini sino al 3° grado (suoceri, generi, nuore, eccetera);
- 8%, senza franchigia, per tutti gli altri soggetti.

Tuttavia, se il beneficiario è una persona portatrice di handicap (riconosciuto grave ai sensi della legge n. 104/1992), la franchigia è elevata ad 1.500.000 euro, indipendentemente dal grado di parentela.

Nel caso in cui nella successione rientrino anche beni immobili, oltre all'imposta di successione devono essere pagate l'imposta ipotecaria (2% sul valore lordo degli immobili) e l'imposta catastale (1% sul valore lordo degli immobili); peraltro, qualora per il beneficiario si tratti di "prima casa", tali imposte sono pari a € 168 euro ciascuna.

Infine, sempre nel caso di trasferimento di beni immobili, devono essere pagate l'imposta di bollo (€ 58,48 per ogni formalità di trascrizione richiesta), la tassa ipotecaria (€ 35 per ogni ufficio del Territorio territorialmente competente) ed i tributi speciali (€ 18,59 per ogni conservatoria).

### **MODALITA' DI PAGAMENTO**

L'imposta di successione viene liquidata dall'Ufficio; il contribuente, dopo la presentazione della dichiarazione di successione, deve pertanto attendere eventuali comunicazioni da parte dell'Ufficio.

Le altre imposte eventualmente dovute (imposta ipotecaria, imposta catastale, imposta di bollo e tassa ipotecaria) devono invece essere pagate dai contribuenti prima di recarsi all'Ufficio per la presentazione della dichiarazione

## DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE

dei successione (cosiddetta autoliquidazione), mediante il modello F23 reperibile presso gli uffici postali, le banche o sul sito internet [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it).

Nel modello F23, oltre agli importi dovuti, va indicato:

- campo 4: dati del soggetto che effettua il versamento;
- campo 5: dati del soggetto deceduto;
- codice ufficio: codice dell'ufficio competente;
- causale: SA;
- estremi dell'atto: indicare solo l'anno di presentazione;
- codici tributo: indicare 649T per l'imposta ipotecaria, 737T per l'imposta catastale, 778T per la tassa ipotecaria, 456T per l'imposta di bollo e 964T per i tributi speciali.

### CONSEGUENZE IN CASO DI RITARDO

Se la presentazione della dichiarazione di successione e il pagamento delle imposte da versare in autoliquidazione avviene dopo il termine di 12 mesi dalla data di apertura della successione, le imposte da autoliquidare (imposta ipotecaria, imposta catastale, imposta di bollo e tassa ipotecaria) possono essere versate, avvalendosi dello strumento del ravvedimento operoso, con una maggiorazione degli interessi nella misura del tasso legale (attualmente il 3%) rapportati ai giorni di ritardo rispetto alla scadenza.

In tal caso, devono essere versate contestualmente le sanzioni ridotte nella seguente misura:

- se il ritardo è compreso entro i 30 giorni:
  - € 32,25 (corrispondente ad 1/8 della sanzione minima di 258 euro) con il codice tributo 672T;
  - Il 3,75% del totale delle imposte versate in autoliquidazione; per le imposta ipotecaria, catastale e la tassa ipotecaria utilizzando un unico codice tributo (674T), per l'imposta di bollo il codice 675T.
- se il ritardo è superiore ai 30 giorni ma la regolarizzazione avviene comunque entro un anno:
  - € 51,60 (corrispondente ad 1/5 della sanzione minima di 258 euro) con il codice tributo 672T;
  - Il 6% del totale delle imposte versate in autoliquidazione; per le imposta ipotecaria, catastale e la tassa ipotecaria utilizzando un unico codice tributo (674T), per l'imposta di bollo il codice 675T.

Decorso un anno dalla scadenza per la presentazione della dichiarazione di successione (24 mesi dall'apertura della successione), non è più possibile accedere al ravvedimento operoso.

In tal caso la dichiarazione di successione deve essere presentata con il pagamento dei soli tributi dovuti in autoliquidazione, senza le sanzioni e gli interessi, che saranno invece applicate direttamente dall'ufficio.

#### MODALITA' DI COMPILAZIONE DEL MODELLO 4

Il modello 4 si compone di sette parti.

1. **FRONTESPIZIO**, a sua volta è diviso in due parti:
  - **dati anagrafici del defunto**, dove devono essere indicati i riferimenti anagrafici del soggetto deceduto;
  - **asse ereditario**, dove deve essere indicato l'importo complessivo dei successivi quadri B1, B2, B3 e B4, oltre al valore complessivo delle passività indicate nel quadro D; non deve essere invece compilato il riquadro relativo al totale dei beni venduti negli ultimi 6 mesi.
2. **ALBERO GENEALOGICO**, in cui deve essere indicato, in forma schematica, il rapporto di parentela o affinità tra gli eredi ed il defunto, indicando anche coloro che hanno rinunciato all'eredità (se esistenti).
3. **DOCUMENTI ALLEGATI ALLA DICHIARAZIONE**, i documenti che devono di norma essere allegati alla dichiarazione di successione sono i seguenti:
  - certificato di morte e stato di famiglia del defunto al momento della morte e stato di famiglia degli eredi (alternativamente può essere prodotta una dichiarazione sostitutiva di atto notorio oppure una autocertificazione resa da un erede su modello fornito dall'Ufficio, allegando un documento di identità);
  - visura catastale o certificato di tutti gli immobili (terreni e fabbricati) eventualmente compresi nell'asse ereditario. Per gli immobili non ancora censiti in catasto occorre indicare il protocollo di presentazione della richiesta di accatastamento; per gli immobili storici, che sono esenti dall'imposta di successione, occorre altresì allegare un certificato rilasciato dalla Soprintendenza ai beni artistici e culturali;
  - certificato di destinazione urbanistica dei terreni dichiarati, reperibile presso l'Ufficio Tecnico del Comune interessato;
  - certificazione bancaria per i rapporti di c/c o di deposito titoli (con indicazione del saldo del c/c, comprensivo degli interessi maturati, alla data del decesso e dei prelievi eseguiti nei 4 giorni precedenti, e/o dei titoli in portafoglio e del valore degli stessi);
  - prospetto di liquidazione delle imposte dovute in autoliquidazione, con ricevuta del pagamento mod. F23;
  - eventuale copia autenticata del testamento se esistente e dell'eventuale atto di rinuncia all'eredità se esistono chiamati all'eredità che hanno rinunciato;
  - dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante il possesso dei requisiti se

## DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE

la dichiarazione comprende una o più abitazioni utilizzate come prima casa da uno o più eredi;

- copia autentica dell'ultimo bilancio se cade in successione un'azienda;
- copia autentica registrata di eventuali verbali di Inventario in caso di accettazione dell'eredità con il beneficio di inventario o di cassette di sicurezza (all'apertura deve presiedere un notaio o un funzionario dell'Agenzia delle Entrate);
- documenti comprovanti le passività (spese funebri, spese sanitarie, mutui e debiti bancari, imposte, assegni e cambiali).

4. **QUADRO A - EREDI E LEGATARI**, in cui devono essere indicati i dati di coloro che beneficiano della successione, uno per ogni casella che deve essere numerata progressivamente. In caso di eredi privi di codice fiscale, occorre preventivamente farne richiesta agli Uffici dell'Agenzia delle Entrate.

5. **QUADRO B -ATTIVO EREDITARIO**, a sua volta è diviso in quattro parti:

**B1 - immobili e diritti reali immobiliari**, in cui deve essere indicato ognuno degli immobili compresi nell'attivo ereditario desunti dalla visura o dal certificato catastale.

Nella casella "valore" va indicato il valore relativo alla quota di possesso del defunto, calcolato in base ai seguenti criteri:

- i. Per i fabbricati censiti con attribuzione di rendita, occorre moltiplicare la rendita catastale rivalutata del 5% per i sottoindicati coefficienti:
  - 40,8 per i fabbricati delle categorie C/1 (negozi e botteghe) ed E;
  - 60, per i fabbricati delle categorie A/10 (uffici e studi privati) e D;
  - 110, per la prima casa e relative pertinenze, purchè appartenenti alle categorie C2, C6 e C7 e nel limite di una per ogni casa di abitazione per cui si chiede l'agevolazione;
  - 120, per i fabbricati appartenenti ai gruppi catastali A, B, C (escluse A/10 e C/1).
- ii. Per i terreni non edificabili, il valore catastale si determina moltiplicando per 90 il reddito dominicale rivalutato del 25%.
- iii. Per i fabbricati in costruzione o privi di rendita catastale e per i terreni edificabili il valore è quello di mercato (valore venale).

**N.B.:** In caso di immobile per il quale si ritiene di usufruire dell'agevolazione "prima casa", è opportuno dichiarare nei righi riservati alle "Osservazioni" in corrispondenza dell'immobile e/o della pertinenza interessati dall'agevolazione, il nome dell'erede che la richiede.

**B2 - azioni e titoli**, in cui devono essere indicate le azioni, le quote di partecipazione al capitale di società, i titoli ed i fondi comuni di investimento.

Si ricorda che i Titoli di Stato, anche se compresi nei fondi comuni di investimento, non sono soggetti a tassazione. Nel caso di titoli compresi nei fondi occorre, pertanto, un'attestazione da parte dei gestori del fondo che, oltre a dichiarare il valore delle quote intestate al defunto, precisi la composizione del fondo, con la percentuale riferibile ai Titoli di Stato.

**B3 – aziende**, in cui vanno indicate le aziende entrate in successione; il valore, in questo caso, è dato dal patrimonio netto contabile (senza aggiungere l'avviamento e senza rivalutazione delle immobilizzazioni). E' opportuno allegare un bilancio alla data di apertura della successione.

**B4 - altri beni**, in cui vanno indicati i crediti del defunto (c/c bancari, c/c postali, rimborsi IRPEF, liquidazioni da parte di enti privati o assicurativi), i depositi in cassetta di sicurezza (allegare il verbale di apertura della cassetta redatto dal notaio o dal funzionario dell'Agenzia, regolarmente registrato) ed i crediti verso cooperative per assegnazione di alloggio (occorre dichiarazione del Presidente della Cooperativa che non c'è stato atto di assegnazione formale e non c'è stato frazionamento individuale del mutuo edilizio).

6. **QUADRO C - DONAZIONI**, in cui vanno indicate le donazioni che il defunto ha effettuato nei confronti degli eredi e legatari, e il relativo valore alla data del decesso.
7. **QUADRO D - PASSIVITÀ**, in cui vanno dichiarati i debiti che il defunto aveva a suo carico al momento dell'apertura della successione. Per il riconoscimento del debito occorre sempre produrre il titolo in originale o in copia autentica; a titolo esemplificativo, occorre esibire:
  - fattura spese funerarie;
  - copia atti di mutuo per i beni facenti parte dell'asse ereditario, corredata da una dichiarazione di sussistenza di debito (mod. 237) rilasciata dalla banca, con firma autentica;
  - copia atto di acquisto con mutuo;
  - fotocopie versamenti per le imposte;
  - documenti comprovanti le spese mediche relative agli ultimi 6 mesi di vita del defunto, sostenute da un erede, con quietanza anche anteriore alla data del decesso;
  - debiti cambiari: cambiale o pagherò in copia autentica, dichiarazione del creditore (mod. 237) con firma autenticata;
  - assegni: occorre che siano stati protestati e dichiarati dal creditore con firma autentica (mod. 237);
  - debiti verso Istituti di Credito relativi a conti correnti e aperture di credito: occorre il certificato rilasciato dalla banca con lo svolgimento integrale del conto relativo agli ultimi 12 mesi antecedenti il decesso o, in caso di saldo passivo, dall'ultimo saldo attivo registrato.

**PER SAPERNE DI PIU'**

D.Lgs n. 346/1990 (T.U. imposta di successione e donazione)

Art. 2, commi da 48 a 54 del D.L. 262/2006 convertito con modificazioni delle L. n. 286/2006

Art. 1, commi da 77 a 79 della L. n. 296/2006 (finanziaria 2007)

*Redazione: Ufficio di Firenze 3*

*Progetto grafico: Area di Staff – DR Toscana*

*Ulteriori informazioni e aggiornamenti: [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it)*

*La guida è consultabile anche su <http://toscana.agenziaentrate.it>*